GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. E DELLA TASI– anno 2017

I.M.U.
(Imposta Municipale Propria)

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'I.M.U. sono:

a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

NON SI APPLICA

a. Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (massimo un'unità per ogni categoria catastale C/2. C/6 e C/7) **con eccezione delle unità immobiliari di categoria A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e loro pertinenze.**
b. Ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993.
c. Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
d. A parte dei terreni agricoli come descritto nel successivo schema dell'applicazione delle aliquote.

ISCRITTI ALL'A.I.R.E.
cittadini italiani residenti all'estero

Per effetto dell'art. 9/bis della L. 80 del 23 maggio 2014 non è più possibile assimilare all'abitazione principale quella dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) che pertanto dovranno pagare l'imposta con l'aliquota del 10,6 per mille, con eccezione:

- **dei soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato che sono esenti anche dalla TASI;**

- **dei soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Castagneto Carducci (non pensionati) per i quali si applica l'aliquota ridotta del 5,8 per mille.**

BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

1. Per i **fabbricati** iscritti in catasto la base imponibile è costituita da quella ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art 3. comma 48 della legge 23/12/1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:

categorie catastali	moltiplicatore
A (abitazioni)	160
A/10 (uffici)	80
B (collegi, covitti, ecc.)	140

C/1 (negozi e botteghe)	55
C/3, C/4, C/5 (laboratori)	140
C/2,C/6,C/7 (posti auto, magazzini, locali di deposito)	160
D/5 (banche)	80
D (da D/1 a D/10 esclusi D/5)-alberghi, capannoni industriali, campeggi, fabbricati rurali, ecc.	65

Per i **terreni agricoli**, la base imponibile è costituita da quella ottenuta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento il moltiplicatore pari a 135.
Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015, a partire dall'anno 2016, sono esenti i terreni ubicati in aree montane e di collina come disposto dall'art. 7 comma 1 lettera h) del D. Lgs n. 504/1992, in applicazione dei criteri individuati dalla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993, secondo cui il Comune di Castagneto Carducci è classificato come comune parzialmente delimitato.
Fogli catastali dove i terreni esenti sono parzialmente compresi: 7-8-14-15-23-31-39-46-45-53-56-57.
Fogli catastali dove i terreni esenti sono totalmente compresi: 4-5-9-16-24-32-40-41-47-48-49-50-51-54-55-58-59-60.
Sono esenti, ovunque ubicati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Per le **aree edificabili**, la base imponibile corrisponde al valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Castagneto Carducci in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Castagneto Carducci un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ESENZIONI

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2017 delibera C.C. n. 18/2017

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 per mille

- Aree fabbricabili;
- Fabbricati di cat. "D" 5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche e istituti di credito a qualsiasi uso destinati;
- Immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili;
- Immobili tenuti a disposizione;
- Abitazioni di categoria A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli) e relative pertinenze con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale;
- Abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci;
- Tutto quanto non rientra nei successivi casi;

n.b: i fabbricati di categoria catastale D rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria devono versare allo Stato l'imposta calcolata 7,6 per mille, la restante imposta calcolata al 3 per mille deve essere versata al Comune.

ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 E LE RELATIVE PERTINENZE – 6 per mille

- Abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le relative pertinenze (per le quali s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). (Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

AFFITTI CONCORDATI – 4 per mille – (ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. 208/2015 l'Imposta dovuta è ridotta al 75%)

- Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali sia applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille), concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla stipulazione del contratto dove il locatario ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – 4,6 per mille

- Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

COADIUVANTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO- 4,8 per mille

- Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si

applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) nella quale dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto degli immobili.. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

COMODATO GRATUITO AI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO – 5,8 per mille

- Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni).

COMODATO REGISTRATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO (genitori/figli) – 5,8 per mille con riduzione del 50% della base imponibile (art. 1 comma 10 L. 208/2015)

- è ridotta del 50 per cento la base imponibile I.M.U. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Castagneto Carducci in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Castagneto Carducci un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 giugno dell'anno successivo col modello di dichiarazione IMU o con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

LOCAZIONI – 5,8 per mille

- Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) locate con contratto registrato, dove il locatario vi ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI ALL'AIRE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI – 5,8 per mille

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) a condizione che le stesse non siano locate né date in comodato (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

ALIQUOTE RIDOTTE PER I FABBRICATI UTILIZZATI A FINI PRODUTTIVI – COMMERCIALI – TURISTICI - PROFESSIONALI

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" – PICCOLI IMPRENDITORI -ALIQUOTA TOTALMENTE RISERVATA ALLO STATO – 7,6 per mille

- Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni
- Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività ed iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" – ALIQUOTA 9,8 per mille

DI CUI 7,6 per mille RISERVATA ALLO STATO E 2,2 per mille AL COMUNE
▪ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni ▪ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" produttivo e "A"- abitativo)- PICCOLI IMPRENDITORI - ALIQUOTA 6 per mille
▪ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D – immobili di tipo produttivo e A-immobile di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) ▪ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D – immobili di tipo produttivo e A-immobile di tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" e "A"- abitativo)- ALIQUOTA 9,8 per mille
▪ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" – immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) ▪ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" – immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI – 4,6 per mille
Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015, a partire dall'anno 2016, sono esenti i terreni ubicati in aree montane e di collina come disposto dall'art. 7 comma 1 lettera h) del D. Lgs n. 504/1992, in applicazione dei criteri individuati dalla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993, secondo cui il Comune di Castagneto Carducci è classificato come comune parzialmente delimitato. Fogli catastali dove i terreni esenti sono parzialmente compresi: 7-8-14-15-23-31-39-46-45-53-56-57. Fogli catastali dove i terreni esenti sono totalmente compresi: 4-5-9-16-24-32-40-41-47-48-49-50-51-54-55-58-59-60. Sono esenti, ovunque ubicati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli)) e per le relative pertinenze, **sono detratti € 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

T.A.S.I.
(tassa servizi indivisibili)

PRESUPPOSTO

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Ai fini della TASI:

a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b. per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

SOGGETTI PASSIVI

- Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari come sopra definite.
- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10 per cento e la restante quota del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso e superficie.
- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) fatta eccezione per i terreni agricoli, non soggetti a TASI, e per le aree fabbricabili con aliquota zero.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o dell'inabitabilità si rinvia all'art. 6 del Regolamento Comunale sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
- Le riduzioni di cui ai precedenti punti non sono cumulabili.

ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I.

sono escluse dal campo di applicazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e le loro pertinenze, comprese quelle concesse in locazione.

ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2017 delibera C.C. n. 18/2017

a) aliquota dell'1,2 per mille per i fabbricati locati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, professionali;

b) aliquota dello 0,8 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;
c) aliquota 0,8 per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 28 della L. n. 208/2015, per gli immobili di seguito descritti e già soggetti ad aliquota I.M.U. del 10,60 per mille:

- fabbricati di categoria catastale D/5 e tutti gli altri fabbricati di proprietà di banche e istituti di credito;
- immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili;
- immobili tenuti a disposizione;
- abitazioni di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale;
- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) con eccezione dei soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (ex abitazione principale) e di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci;

d) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti e di seguito indicate:
- Fabbricati posseduti, utilizzati e condotti o dallo stesso soggetto passivo, o dal coniuge, o da un parente entro il 2° grado, per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, professionali;
- Aree fabbricabili;
- Abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le relative pertinenze come disciplinate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
- Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, compresi gli affitti concordati, dove il locatario vi ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio;
- Immobili messi a disposizione dell'amministrazione Comunale per sopperire a tensioni abitative;
- Abitazioni e relative pertinenze dove dimora e vi risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo professionale e/o del coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto;
- Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado a condizione che gli stessi e i propri familiari vi abbiano eletto la residenza anagrafica e domicilio;
- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci.

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I.M.U. E T.A.S.I.

Per ogni tributo il versamento è effettuato tramite modello F24 in due rate:
- prima rata in acconto entro il 16 giugno;
- seconda rata a saldo entro il 16 dicembre;
- E' possibile fare un versamento unico entro il 16 giugno.

Codici tributo IMU

3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3925	Immobili ad uso produttivo categoria catastale D - Stato
3930	Immobili ad uso produttivo categoria catastale D - Comune

Codici tributo TASI

3959	Fabbricati rurali
3961	Altri fabbricati

Codice Comune : C044

VERSAMENTO DALL'ESTERO PER I.M.U. E T.A.S.I.

Il versamento dall'estero può essere fatto con bonifico bancario intestato a: COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI – VIA MARCONI N. 4 – 57022 CASTAGNETO CARDUCCI – codice IBAN: **IT 83 H 08461 70680 000010561611– BIC – BCCDIT3CXXX**

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- il nome e cognome del contribuente e il codice fiscale;
- la sigla IMU o TASI anno 2017;
- l'indicazione "ACCONTO" o "SALDO" o "UNICO VERSAMENTO"

DICHIARAZIONI

- I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione I.M.U. e T.A.S.I. entro il 30 giugno dall'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (vedere modulistica).

- i contribuenti interessati ad usufruire delle sopraelencate aliquote ridotte I.M.U., della non applicabilità dell'IMU e della TASI, delle esenzioni e delle riduzioni della base imponibile, devono presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento,apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate dall'anno 2012 ai fini IMU se ancora valide (vedere modulistica)

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti atti:
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera consiliare n. 49 del 29/07/2014;
- Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare n. 51 del 29/07/2014;
- delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'IMU e la TASI approvata con delibera consiliare n. 17 del 29/04/2016.